

È l'ultimo anno (salvo sorprese) in cui si dovrà adempiere all'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. A seguito infatti delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, dal 2016 (periodo d'imposta 2015) la Dichiarazione IVA dovrà essere obbligatoriamente presentata entro il 28.02 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce e contestualmente viene eliminato l'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

La Comunicazione dati IVA va presentata dai soggetti obbligati entro il 02.03.2015 (il 28 febbraio cade di sabato) esclusivamente in via telematica, utilizzando:

- il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11;
- le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvate con il Provvedimento n. 4777 del 15.01.2015.

L'aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario per adeguarle al decreto ministeriale del 17 giugno 2014, che ha introdotto le nuove disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, in sostituzione di quelle contenute nel precedente decreto del 23 gennaio 2004. Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2014 e devono essere utilizzate per l'adempimento relativo all'anno d'imposta 2014.

Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d'imposta:

- titolari di partita IVA;
- e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale;

anche se nell'anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti a effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.

Se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il 02.03.2015 (il 28 febbraio cade di sabato), si è esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA; viceversa, se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata dopo il 02.03.2015 o si presenta la Dichiarazione IVA nel modello Unico si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 02.03.2015 sussiste sia per i contribuenti che presentano un credito d'imposta (D.L. n. 78/2009), sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1).

Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell'art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 78/09:

- a) i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- b) i soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;
- c) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- d) e persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a €25.000.

Inoltre, non devono presentare la Comunicazione annuale i c.d. "ex minimi", con volume d'affari non superiore ad euro 25.822,84.

La Comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica. Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo).